

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 100 DEL 23.12.2019

OGGETTO: PRESA ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019. LINEE GUIDA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 12.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **FRISA GIUSEPPE** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
FRISA GIUSEPPE	SINDACO	X	
MOGAVERO PIERO	VICE SINDACO	X	
BATTAGLIA DARIO	ASSESSORE	X	
GUGGINO SONIA	ASSESSORE		X
VITALE INA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 7 del nuovo CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, rubricato "*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*", nel quale è stabilito che la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso contratto nazionale tra la delegazione sindacale e la delegazione datoriale (cd. delegazione di parte pubblica), per la trattazione delle materie di seguito elencate nel comma 4 dello stesso articolo di seguito riportate:

"a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinques comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale pluri mensile;

l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;

o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;

p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;

r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;

s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;

- u) *l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;*
- v) *i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- w) *il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;*
- z) *integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.* ”

VISTO l'art. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, in base al quale in ciascun Ente le parti (parte sindacale e parte datoriale) stipulano il Contratto Decentrato Integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4, e negoziano le risorse finanziarie decentrate disponibili di cui all'art. 67 con cadenza annuale nel rispetto della disciplina e degli utilizzi di cui all'art. 68 dello stesso CCNL;

DATO ATTO che il Fondo delle Risorse Decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente CCNL in specie l'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, nel quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del Fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come “Risorse decentrate stabili” e la seconda qualificata come “Risorse decentrate variabili”, è stato introdotto una nuova disciplina per la determinazione del Fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le Linee generali sull'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il Fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicato:

- a) *Progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;*
- b) *Quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;*

EVIDENZIATO CHE:

- *ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23.10.1992, n. 421 ”;*

- *ai sensi del comma 3-bis dell'art. 40 del citato decreto “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;*

- *il comma 3-quinquies del medesimo art. 40 precisa che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;*

DATO ATTO, pertanto, che in tale materia la contrattazione collettiva deve rispettare i principi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, il cui art. 18, comma 1, dispone che “*le amministrazioni pubbliche*

promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera";

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 "nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo e qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTO l'art. 16, del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018, rubricato *"Progressione economica all'interno della categoria"*, nel quale è stabilito quanto segue:

- all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste;
- la progressione economica, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche di quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo;-
- le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;

DATO ATTO che nell'anno 2020 dovrà essere attivata la progressione economica per i dipendenti, aventi diritto, di questo Ente;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE:

- con determinazione n. 177 del 22.07.2018 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate- parte stabile- per l'anno 2019 per un importo di € 33.122,41 e per la parte variabile 2.120,75;
- che la parte da destinare al fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 68 e segg. del CCNL del 21.5.2018 ammonta ad € 14.281,10;
- con successiva deliberazione sarà costituita la delegazione trattante parte datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del nuovo CCNL 2016/2018, a norma dell'art. 8, comma 2 dello stesso contratto nazionale, costituita dai tre Responsabili di Area – e dal Segretario Comunale con funzioni di presidente;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale intende formulare indirizzi alla delegazione trattante, che hanno come esclusiva finalità quella di:

- Orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla Delegazione trattante di parte pubblica;
- Definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla Delegazione Trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- Definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di Governo, delle scelte di Bilancio, dei Progetti strategici e degli Obiettivi del PEG/Piano della Performance;
- Definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione

delle risorse sia stabili sia variabili;

RITENUTO, quindi, di procedere a impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo fondamentali di seguito indicate cui attenersi in sede di trattative finalizzate alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Scillato per la parte normativa triennio 2018-2020 e per la parte economica anno 2019:

- a) le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi miglioramenti delle *performances* individuali in base al Sistema di valutazione del personale vigente, in atto, nell'Ente;
- b) destinazione delle risorse di parte variabile di cui all'art. 67, comma 3, lett. H, pari a 1,2% del monte salari 1997, pari a € 2.120,75, al raggiungimento di obiettivi specifici di produttività collettiva e individuale;
- c) introduzione della sezione contrattuale per la Polizia Locale, con la previsione di una disciplina volta a cogliere le peculiarità professionali del personale interessato, attraverso, in particolare, l'introduzione di due nuove indennità, una delle quali compensa le funzioni, le responsabilità e il grado rivestito, e l'altra le prestazioni rese sul territorio per i servizi esterni di vigilanza;
- d) confermare, sia negli importi che nei ruoli di responsabilità così come determinato nell'anno 2018, le indennità per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - ossia lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza -, da attribuire al personale delle categorie B e C tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, nonché in presenza di atto formale del Responsabile di Area che a monte individua la specifica posizione lavorativa ricoperta e che a consuntivo attesti l'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità;
- e) dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella previsione del CCNL tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento ai soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori ;
 - f) destinare la rimanente somma alla produttività individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera b) da distribuire in base al sistema di valutazione in atto vigente nell'Ente;
- g) programmare, per l'anno 2020, la progressione orizzontale per il personale in servizio presso l'Ente ;

VISTI:

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 150/2009 e
ss.mm.ii.;
la legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento, nonché la L.R. n. 30/2000 di modifica;
i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle superiori leggi;
il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
i CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali vigenti;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI IMPARTIRE alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive di seguito indicate cui attenersi in sede di trattative finalizzate alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Scillato per la parte normativa triennio 2018-2020 e per la parte economica anno 2019:

- a) le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi miglioramenti delle *performances* individuali in base al Sistema di valutazione del personale vigente, in atto, nell'Ente;
- b) destinazione delle risorse di parte variabile di cui all'art. 67, comma 3, lett. H, pari a 1,2% del monte salari 1997, pari a € 2.120,75, al raggiungimento di obiettivi specifici di produttività collettiva e individuale;
- c) introduzione della sezione contrattuale per la Polizia locale, con la previsione di una disciplina volta a cogliere le peculiarità professionali del personale interessato, attraverso, in particolare, l'introduzione di due nuove indennità, una delle quali compensa le funzioni, le responsabilità e il

- grado rivestito, e l'altra le prestazioni rese sul territorio per i servizi esterni di vigilanza;
- d) confermare, sia negli importi che nei ruoli di responsabilità così come determinato nell'anno 2018, le indennità per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - ossia lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza -, da attribuire al personale delle categorie B e C tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, nonché in presenza di atto formale del Responsabile di Area che a monte individua la specifica posizione lavorativa ricoperta e che a consuntivo attesti l'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità;
 - e) dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella previsione del CCNL tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento ai soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori ;
 - f) destinare la rimanente somma alla produttività individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera b) da distribuire in base al sistema di valutazione in atto vigente nell'Ente;
 - g) programmare, per l'anno 2020, la progressione orizzontale per il personale in servizio presso l'Ente ;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. territoriali e sia pubblicata, oltre che per 15 gg. all'Albo Pretorio on line, sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sottosezione *personale - contrattazione integrativa decentrata*;

DI DARE ATTO che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d'interesse;

LA GIUNTA

VISTO l'O.A.EE.LL.;

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**L'ASSESSORE ANZIANO
VITALE INA**

**IL PRESIDENTE
FRISA GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT A. RUSSO**

=====

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
al (N. _____ Reg. Pub.).

Scillato li _____

L'Addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. RUSSO ANTONINO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

☐ perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RUSSO ANTONINO**